

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	125
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza (1627)	125
PRESIDENTE	125, 126, 127
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	126
LURASCHI, <i>Relatore</i>	125, 126, 127
TODROS	126
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1644)	128
PRESIDENTE	128, 129, 130
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	129
LAPENTA, <i>Relatore</i>	129
PICCONE	129
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	130

La seduta comincia alle 9,45.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, l'onorevole Fioret sostituisce per questa seduta, l'onorevole Petrucci.

Discussione del disegno di legge: Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza (1627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza ».

L'onorevole Luraschi ha facoltà di svolgere la relazione.

LURASCHI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame risponde alla necessità — del resto ben illustrata nella relazione scritta che lo accompagna — di fornire alloggi di carat-

tere popolare ai graduati e ai militari di truppa della Guardia di finanza, così come si è fatto a favore dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tramite le leggi n. 980 del 1953, n. 134 del 1959 e n. 931 del 1966. Conosco personalmente — essendo della provincia di Como, una di quelle maggiormente interessate dall'attività svolta dalla Guardia di finanza — l'assoluta necessità di una frequente rotazione degli appartenenti a questo corpo e conseguentemente l'urgente bisogno di alloggi per il personale. Soddisfare tale bisogno corrisponde quindi ad esigenze umane, oltre che di efficienza del servizio.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, ai quali occorrerà apportare delle modifiche, essendo nel frattempo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con il quale sono stati soppressi numerosi enti operanti nel settore della costruzione di alloggi. All'articolo 1, pertanto, come pure, ovviamente, nel titolo del disegno di legge, si dovrà fare riferimento, anziché all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari; inoltre, poiché tali istituti hanno carattere provinciale, occorrerà — trattandosi di alloggi di servizio — prevedere un meccanismo di coordinamento con gli organi centrali per la ripartizione delle somme stanziare dal disegno di legge. A tal fine, si potrebbe aggiungere al termine del secondo comma dell'articolo 2 le seguenti parole: « e saranno ripartite secondo un piano di localizzazione predisposto dal Ministro delle finanze ».

Gli Istituti autonomi per le case popolari riceveranno il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sulla spesa riconosciuta ammissibile. Pertanto, sempre che essi possano godere dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, e tenuto conto che il disegno di legge fissa un limite di impegno annuo di 132 milioni per trentacinque anni, gli Istituti stessi potranno costruire alloggi per oltre 3 miliardi.

All'articolo 2 proporrei di sostituire la dizione « con decreto del Presidente della Repubblica » con la locuzione « con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro dei lavori pubblici ».

All'articolo 3 occorre fare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, del 30 dicembre 1972, che assorbe il precedente decreto n. 655 del 1964. Da questa norma si desume che siamo in presenza di alloggi di servizio, l'assegnazione e gestione

dei quali sono pertanto subordinate all'esigenza di cambiamento di sede dei militari della guardia di finanza.

Infine all'articolo 1 e all'articolo 4, in conformità del parere espresso dalla Commissione bilancio, è necessario sopprimere il riferimento all'esercizio finanziario 1972, facendo slittare al 2007 il periodo dello stanziamento.

Concludendo, mi sembra che il disegno di legge in esame, con le modifiche di cui sopra, possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Il compito di assicurare ai militari della guardia di finanza la disponibilità di abitazioni in numero sufficiente spetta allo Stato, il quale può assolverlo attraverso due vie: o tramite un adeguamento delle retribuzioni che ponga queste categorie in grado di provvedere al soddisfacimento di una così fondamentale esigenza mediante l'accesso al libero mercato; oppure costruendo direttamente le abitazioni per i militari di truppa della guardia di finanza.

Il provvedimento in esame, che è il primo ad essere varato in questa materia, ha una portata molto limitata: infatti, con un limite di impegno di 132 milioni sulla legge n. 408, potranno essere costruiti, al massimo, 250-300 alloggi: in pratica ciò significa che i bisogni dei militari di truppa della Guardia di finanza (i quali usufruiscono di retribuzioni modeste, non adeguate alle esigenze di chi esercita un compito così delicato ed importante) saranno soddisfatti in misura molto parziale.

Tuttavia, pur nutrendo queste riserve sul complesso del provvedimento, accettiamo le proposte avanzate dal relatore per adeguare il testo alle ultime disposizioni emanate in materia di edilizia economica e popolare (in particolare il decreto presidenziale n. 1035 del dicembre dello scorso anno) e preannunciamo che voteremo a favore del provvedimento così modificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LURASCHI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto: raccomando ancora l'approvazione del disegno di legge.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con le proposte di modifica suggerite dal relatore, soprattutto per quanto riguarda l'affidamento della realizzazione degli alloggi in questione agli Istituti

tuti autonomi per le case popolari. Circa la modifica relativa all'articolo 1 propongo di inserire il seguente secondo comma: « Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sarà approvato con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro dei lavori pubblici ». Ciò per armonizzare le esigenze di alloggi del Corpo della Guardia di finanza con quelle della programmazione in materia di costruzione di abitazioni, rendendo anche in tal caso obbligatorio il parere del CER.

LURASCHI, *Relatore*. Accetto tale formulazione dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

« È autorizzato il limite di impegno di lire 132.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza in servizio continuativo.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1972 e fino all'anno 2006 in ragione di annue lire 132 milioni ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti accettati dal Governo:

« *Al primo comma sostituire le parole:* in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, *con le altre:* in favore degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, *e le parole:* che l'Istituto medesimo contrarrà, *con le altre:* che gli istituti medesimi contrarranno » (1. 1).

« *Al secondo comma sostituire le parole:* a decorrere dall'anno finanziario 1972 e fino all'anno 2006 *con le altre:* a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007 » (1. 2).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, accettato dal relatore:

« *Inserire tra il primo ed il secondo comma il seguente comma:*

Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze

di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ». (1. 3).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

« È autorizzato il limite di impegno di lire 132.000.000 per la concessione in favore degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i mutui che gli istituti medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza in servizio continuativo.

Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni ».

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 2.

« Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici ».

Il relatore ha proposto il seguente emendamento accettato dal Governo:

« *Sostituire le parole:* con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici, *con le altre:* con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici ». (2. 1).

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1973

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

« Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 3.

« I canoni di affitto sono determinati con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio ».

Il relatore ha proposto il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Al primo comma sostituire le parole:* di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, *con le altre:* di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ». (3. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

« I canoni di affitto sono determinati con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio ».

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 4.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 132.000.000

annui, si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Al primo comma sostituire le parole:* per gli anni finanziari 1972 e 1973, *con le altre:* per l'anno finanziario 1973 ». (4. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 4.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 132.000.000 annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo del disegno di legge, accettato dal Governo:

« Costruzione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ».

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1973

L'onorevole Lapenta ha facoltà di svolgere la relazione.

LAPENTA, *Relatore*. L'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è affidata — come i colleghi sanno — ad un consiglio e ad una giunta permanente, in base all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334. Poiché fra i compiti assegnati alla giunta ne figurano alcuni, di notevole importanza, che comportano altresì l'assunzione di rilevanti impegni di natura economico-finanziaria, si è ravvisata l'opportunità — cui si fa fronte con l'articolo unico del presente disegno di legge — che alle riunioni della giunta permanente partecipi anche un rappresentante del collegio dei revisori, nella persona del suo presidente o di un delegato di questo da indicarsi di volta in volta; ciò, naturalmente, per rendere più efficace l'azione di controllo che le competenti amministrazioni statali devono svolgere sull'attività dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PICCONE. Esporrò solo qualche breve considerazione, per motivare la nostra astensione della votazione del disegno di legge.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è retto — come ora ci ha ricordato il relatore — da un consiglio di amministrazione; di fatto, però, l'organismo che concentra i più ampi poteri decisionali, e che ha la possibilità di deliberare spese rilevanti, è la giunta permanente. Questa ha una composizione di tipo particolare, in quanto la stragrande maggioranza dei componenti di essa sono funzionari decentrati dell'apparato statale. Le popolazioni locali sono presenti soltanto tramite un rappresentante delle province pugliesi.

Vero è che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è un organismo interregionale, ma è anche vero che questa struttura non tiene affatto conto delle nuove realtà che sono venute emergendo a seguito dell'istituzione delle regioni in un settore, com'è appunto quello della distribuzione e della gestione delle acque, che riveste particolare interesse per gli organismi democratici rappresentativi delle popolazioni.

Ora, a noi sembra che il presente disegno di legge favorisca, con l'introduzione di un rappresentante del collegio dei revisori nella giunta permanente, un'ulteriore concentrazione dei poteri decisionali di intervento e di spesa nelle mani della giunta medesima la qua-

le, nel momento stesso in cui prenderà una decisione, sarà confortata anche circa la legittimità della spesa che si appresta a deliberare dalla presenza del rappresentante del collegio dei sindaci. Noi dunque, come ripeto, ci asterremo dal votare un provvedimento che disattende la necessità di creare strutture dirigenziali differenti, consone alle attuali realtà, in un ente di così rilevante importanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAPENTA, *Relatore*. Condivido quanto detto dall'onorevole Piccone, soprattutto là dove egli ravvisava l'opportunità di estendere la presenza delle rappresentanze elettive negli organi dell'ente. A parte il fatto che tali rappresentanze non sono così esigue come è stato affermato (infatti, oltre il presidente, devono essere almeno due i rappresentanti delle province interessate), io credo che non sia questa la sede opportuna per discutere in maniera approfondita tali argomenti. Ricordo che la nostra Commissione dovrà discutere una proposta di legge per la istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto lucano: in quella occasione si potrà aprire una discussione più ampia sulle varie questioni che sono state qui esposte. Noi auspichiamo che la Lucania possa rompere il cordone ombelicale che la stringe alla Puglia; ma, nell'attuale situazione, le competenze della giunta permanente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese restano quelle che sono, per cui la sua integrazione con un rappresentante del collegio dei revisori penso — al di là di ogni considerazione sulla più o meno massiccia presenza di burocrati — che possa dare una maggiore tranquillità sul piano della correttezza della gestione finanziaria.

Sono pertanto pienamente d'accordo sulla necessità di una revisione generale delle strutture dell'Ente in senso democratico. Non ritengo invece opportuno sollevare tale eccezione in questa sede, per cui insisto presso i colleghi affinché il disegno di legge sia approvato nel testo originario.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le argomentazioni dell'onorevole Piccone non sono prive di fondamento, ma la risposta del relatore mi sembra quanto mai pertinente: fino a quando non si provvederà a modificare le competenze degli organi dell'Ente per l'acquedotto pugliese, è opportuno che il Presidente del collegio dei re-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1973

visori partecipi alle riunioni della Giunta allo scopo di meglio garantire quell'azione di sorveglianza che le competenti amministrazioni statali debbono svolgere sull'attività dell'ente. In un momento successivo, ed in sede più opportuna, potrà essere modificata la distribuzione delle competenze tra giunta permanente e consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« All'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è aggiunto il seguente comma:

” Alle riunioni della Giunta permanente partecipa il presidente del Collegio dei revisori o un componente da lui delegato di volta in volta ” ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Costruzione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza » (1627):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Beccaria, Botta, Bottarelli, Busetto, Cabras, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conti, Degan, Federici, Ferretti, Fioret, Fusaro, Giudiceandrea, Lapenta, Luraschi, Morini, Padula, Picchioni, Piccone, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Todros e Vitale.

Disegno di legge: « Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo, per l'acquedotto pugliese » (1644):

Presenti	25
Votanti	14
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi, 11 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Beccaria, Botta, Cabras, Calvetti, Degan, Fioret, Fusaro, Lapenta, Luraschi, Morini, Padula, Picchioni, Sboarina e Vitale.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene e Todros.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO